

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3586

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI MAURO, JACOPONI, DIAZ LAURA, MAGLIETTA, BUFARDECI, BARONTINI, PESSI, FAILLA, MAGNO, CALANDRONE PACIFICO, MANIERA, GIANQUINTO

Annunziata il 21 febbraio 1958

Adeguamento delle pensioni degli iscritti alla Cassa previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato recentemente la legge per i miglioramenti delle pensioni della previdenza sociale. È stato compiuto così un doveroso atto riparatore del Parlamento anche se non del tutto adeguato alle esigenze dei vecchi lavoratori. Ora è necessario affrontare i problemi di quelle categorie di lavoratori che hanno assicurato il trattamento previdenziale attraverso la iscrizione a casse o fondi speciali. Particolarmente urgente si presenta la questione per gli iscritti alla Cassa nazionale della previdenza marinara (gestione marittimi e gestione speciale).

A seguito di accordo sindacale, reso esecutivo col decreto presidenziale 3 aprile 1957 sono state elevate del 30 per cento le tabelle delle competenze medie valevoli per la determinazione del trattamento previdenziale della gente di mare a riposo. Tale decreto porterà innegabili benefici a coloro che andranno in pensione, particolarmente per coloro che avranno liquidata la pensione dopo tre anni dal decreto predetto in quanto l'attuale legislazione prevede la liquidazione della pensione sulla base del triennio di migliore contribuzione alla Cassa. Nessun beneficio ne traggono invece coloro che si trovavano in pensione al 1° gennaio 1957 e solo un parziale beneficio ne trarranno quelli che sono andati o andranno in pensione nel periodo gennaio 1957-dicembre 1959.

Si presenta quindi la necessità di venire incontro agli attuali pensionati della Cassa previdenza marinara che hanno trattamenti assolutamente inadeguati alle esigenze di vita. È necessario, inoltre, adeguare anche le pensioni di coloro che solo parzialmente beneficeranno del decreto Presidenziale 3 aprile 1957.

Questo è lo scopo fondamentale della presente proposta di legge.

Tenuto conto poi della opportunità di risolvere una serie di problemi che si trascinano da tempo e che danneggiano gli iscritti alla Cassa, la proposta tende ad aggiornare la regolamentazione relativa:

a) al riconoscimento, ai fini del trattamento previdenziale, del servizio militare (articolo 4);

b) alla concessione della tredicesima mensilità ai pensionati della gestione speciale (articolo 6);

c) alla concessione della pensione ai superstiti (articolo 7).

Gli oneri derivanti alla Cassa per effetto della presente legge possono trovare adeguata copertura attraverso i versamenti che lo Stato è tenuto a fare alla Cassa per effetto dell'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e che sono stati ancora versati nonché con i contributi che debbono essere versati alla Cassa stessa per l'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni liquidate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara (gestione marittimi e gestione speciale) sono aumentate del 25 per cento.

L'aumento di cui sopra è comprensivo dei miglioramenti derivanti dall'applicazione del decreto presidenziale del 5 aprile 1957.

ART. 2.

Gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono estesi anche ai pensionati dei fondi Lloyd triestino e Adria.

ART. 3.

I trattamenti minimi delle pensioni, con gli aumenti derivanti dagli articoli precedenti, non possono essere inferiori a lire 195.000 annue. I trattamenti minimi di cui sopra sono al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli.

ART. 4.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della sua entità, sono riconosciuti utili i periodi di servizio militare di leva o di trattenuto o richiamato alle armi nonché i periodi di imbarco su navi militari italiane in qualsiasi epoca effettuati.

ART. 5.

Le pensioni liquidate o che saranno liquidate sono aumentate di un ventesimo per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni o di età superiore nel caso di donna casalinga o di inabile al lavoro.

ART. 6.

È concessa la 13ª mensilità ai pensionati della gestione speciale.

ART. 7.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per quest'ultimo quando sia maturato il diritto a pensione, spetta al coniuge ed ai figli superstiti o ai genitori la liquidazione della pensione.

La pensione ai genitori è liquidata quando essi siano di età superiore ai 60 anni per il padre e 55 per la madre e non vi siano né coniuge né figli aventi diritto alla pensione. La condizione di età sopradetta non è necessaria nel caso di morte dell'assicurato per causa di infortunio sul lavoro.

La pensione per il coniuge è stabilita nella misura del 60 per cento della pensione liquidata (o che sarebbe stata liquidata) all'assicurato ed è maggiorata del 20 per cento per ogni figlio a carico.

Nel caso che abbiano diritto alla pensione solo i figli, la pensione è stabilita nella misura del 60 per cento per il primo figlio maggiorata del 20 per cento per ogni altro figlio.

Nel caso di diritto a pensione dei genitori la pensione è fissata nella misura del 50 per cento per il padre e 50 per cento per la madre.

In ogni caso la pensione non può superare il 100 per cento della pensione di cui godeva l'iscritto che ad esso sarebbe stata liquidata.

Il diritto alla pensione o alla maggiorazione di pensione per i figli spetta quando essi non abbiano superato i 18 anni di età e a qualunque età nel caso di inabili al lavoro o di donne casalinghe.

ART. 8.

I contributi dello Stato (maturati o che matureranno) previsti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, saranno versati alla Cassa nazionale della previdenza marinara.

ART. 9.

La disposizione di cui agli articoli precedenti decorrono dal 1° gennaio 1958.